

Ecc.ma Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria

Memoria

per l'avv. Paolo Romeo, appellante avverso la sentenza della Corte d'assise di Reggio Calabria

in data 12 ottobre 2000.

Al cospetto di un processo che è sorto e si è sviluppato sulle basi di quella che in questi ultimi anni ha rappresentato la problematica più ricorrente in tema di valutazione della prova – quella che in senso lato viene definita la “chiamata di correo” –, il tema centrale non può che essere costituito dalla corretta individuazione dei criteri generali ai quali l'interprete deve ispirarsi per comprendere il significato, la portata, il valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie.

Richiamare qui la sterminata giurisprudenza che dal '92 si è man mano stratificata su questo tema, potrebbe apparire e ultroneo – se non addirittura stucchevole – anche in considerazione dei precedenti, ispirati ad equanimità e saggezza, di codesta Ecc.ma Corte.

Lasciando da parte, quindi, repertori e massimari, alla difesa preme ribadire in estrema sintesi, di un collaboratore, la cui attendibilità è stata posta in dubbio in numerosi procedimenti penali (cfr. tra l'altro le sentenze – definitive – emesse a conclusione dei due tronconi dell'inchiesta sull'uccisione del Giudice A. Scopelliti). Lauro, in definitiva, è colui che nel processo di appello principale (“Olimpia”, udienza del 1.6.2000) ha candidamente ammesso – dopo anni di inchieste della DDA che, ai fini di certificare l'attendibilità soggettiva del collaborante, utilizzavano l'argomento della “genuinità” del pentimento, la storiella del passaporto, della ripulsa verso il crimine da lui provata dopo la strage di Capaci ecc. – che all'inizio dei suoi contatti con la DIA, ossia con il dott. De Gennaro e il col. Pellegrini, egli aveva raccontato solo “balle”, tacendo del traffico di droga, e cercando di addossare a tale Salvatore La Torre, piccolo trafficante suo complice (“un truffaldino”), la responsabilità delle stragi di Capaci, e sproloquiando sui possibili mandanti (secondo lui non c'entrava niente Riina, ma il responsabile di tutto era Greco, quello emigrato in Brasile) e sull'attendibilità di Buscetta da lui messa in forte dubbio (“ha la mente appannata dall'odio”)! Sempre Lauro, pur essendo al corrente di un vasto traffico internazionale di stupefacenti, mentiva per coprire le responsabilità del fratello e dei complici tra i quali un colombiano, tale Julio Jimenez, col quale manteneva i contatti anche durante la collaborazione, ospitandone la compagna, Olga Luz, nella abitazione assegnatagli dal Ministero dopo la collaborazione!

La sentenza appellata, nonostante tutto, dimostra di credere ciecamente a Lauro e non si pone neppure il problema se De Stefano Paolo avesse potuto davvero – e per quale ragione ? – mettere a parte Lauro delle vicende (segrete) dell'avv. Paolo Romeo. La Corte di prime cure non tiene in alcun conto precedenti sentenze definitive (cfr. GUP Tripodi, processo relativo al presunto omicidio dell'ing. Romano, imp. Iamonte e altri; Corte d'assise d'appello, processo relativo all'omicidio di Antonio Macrì, imp.

Condello pasquale e altri), che si sono pronunciate specificamente su tale fondamentale aspetto dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni *de relato* di Lauro, escludendo la verosimiglianza del fatto che De Stefano, in base ai rapporti tra loro intercorrenti, potesse confidare al collaborante importanti segreti.

L'esame dell'attendibilità intrinseca della narrazione di Lauro sul punto in questione non può che concludersi negativamente, o almeno con grandi riserve.

Resta da controllare ora se i dubbi che legittimamente la difesa ha prospettato sulla credibilità del dichiarante e della specifica narrazione possano essere superati attraverso l'individuazione di riscontri esterni dotati di forza tale da consentirne il superamento.

La sentenza utilizza altre propalazioni di collaboratori (Scopelliti, Barreca, Iero, Pino ecc.) che a ben vedere non riguardano il fatto narrato da Lauro e comunque l'affiliazione dell'avv. Romeo alla 'ndrangheta, ma indirettamente dovrebbero servire a dimostrare – secondo il ragionamento seguito dalla motivazione del documento impugnato – l'appartenenza dell'imputato alla associazione, fatto che rappresenta evidentemente un tema diverso, che certo comprende anche l'affiliazione, ma che non è attinente al fatto da riscontrare.

La dichiarazione di Lauro, sul punto, resta del tutto isolata, mentre non si diradano i dubbi sulla attendibilità della narrazione.

D'altra parte, si tratta di un racconto inverosimile, in quanto non si vede perché un professionista si sarebbe lasciato coinvolgere in un rituale mafioso che ne avrebbe potuto segnare la vita per sempre, e poi si sarebbe comportato come un perfetto estraneo all'associazione, non prendendo parte agli interessi di quest'ultima, ed anzi restando nascosto anche sul piano delle azioni politiche, mai dirette al raggiungimento di scopi illeciti personali o a vantaggio dell'associazione, quasi che fosse in attesa di una crescita fino a livelli politici ancora più alti.

Ragionamento quest'ultimo che davvero sembra inconciliabile con la logica, laddove si pensi che l'avv. Romeo era già parlamentare. E' certo che la mafia, parassitaria per definizione, sfrutta la politica e i politici a suo vantaggio, ed è perciò inverosimile che abbia avviato un ... allevamento di politici di razza (come ad es. Romeo) attendendo trenta anni per farne ad es. un ministro o un presidente della repubblica! Siamo davvero alla fantapolitica!

Nemmeno la tanto reclamizzata partecipazione dell'imputato alla c.d. "Fuga di Freda" assume aspetti significativi dell'appartenenza dell'avv. Romeo all'associazione mafiosa di cui al capo H2.

Va chiarito subito che all'accertamento della responsabilità dell'imputato nel presente procedimento devono restare estranei giudizi di tipo etico o politico. Non è lecito discutere sulle simpatie politiche dell'imputato o sull'eventuale condotta professionale dello stesso nella vicenda di cui si tratta.

L'imputato ha ammesso di avere avuto rapporti professionali con Freda (più precisamente con la moglie) e, quindi, è logico che il "terrorista" per antonomasia avesse i suoi numeri telefonici (dello studio professionale) segnati nella sua agendina. Chiarito ciò, va presa in esame – per saggiarne l'attendibilità intrinseca – la dichiarazione del collaborante Barreca Filippo.

Costui ha dichiarato che il terrorista, che si era allontanato arbitrariamente dalla sede del domicilio coatto, era stato accompagnato presso di lui dall'avv. Romeo ed altri soggetti su mandato di Paolo De Stefano.

Un primo rilievo va fatto sulla variabilità con cui il Barreca designa i tre accompagnatori di Freda e soprattutto sul luogo ove il terrorista gli venne consegnato (prima la stazione di servizio, poi la sua abitazione).

Barreca fa poi una ricostruzione fallace della fase della permanenza di Freda nella sua abitazione e dei suoi successivi spostamenti: ad es. coinvolge tale Vadalà Carmelo, e sul punto verrà contraddetto da Lauro, e l'ormai mitico "generale" Saccà, nonché il "superagente segreto" dott. Zamboni.

Circostanze, queste ultime, di tale falsità da costituire la prova provata delle illecite interferenze tra Lauro e Barreca e della probabile esistenza di un suggeritore (cfr. l'ordinanza del Tribunale della libertà che ha annullato la misura cautelare a suo tempo applicata all'imputato e, ancora più significativamente, la sentenza del Tribunale di Messina che ha prosciolto con formula ampia il Presidente Giacomo Foti dalla stessa accusa di cui oggi l'avv. Romeo è imputato!).

Non interessa, pertanto, alla difesa dell'avv. Romeo se Barreca ha ospitato o meno Freda e su mandato di chi, ma se è vero che l'avv. Romeo si incontrava con il famigerato "terrorista nero" per sviluppare quel fantomatico progetto politico che in definitiva costituiva e costituisce, nonostante la affrettata modifica del capo di imputazione, l'oggetto, il vero oggetto, del processo. Giova ripetere, infatti, che non è in ballo (solo) la prova dell'appartenenza dell'avv. Romeo ad una comune associazione mafiosa, ma il thema probandum è l'appartenenza a quella associazione descritta nel capo H2 di cui la realizzazione del progetto politico mafioso rappresenta un fondamentale aspetto.

E sul punto non si può che concludere che nulla autorizza a ritenere che Barreca abbia detto la verità. Anzi, sono emerse circostanze di carattere oggettivo che inducono ad escludere che il racconto di Barreca sia veritiero. Quale fine hanno fatto le super logge massoniche, i progetti di colpo di stato, le attività di aggiustamento di processi che sarebbero stati programmati e discussi tra Freda e l'avv. Romeo? Basta rileggere la deposizione del col. Pellegrini e degli altri inquirenti per rendersi conto che le indagini hanno dato esito assolutamente negativo e che in ogni caso le propalazioni del Barreca si sono rivelate inconsistenti sul piano dei riscontri. Può concludersi, quindi, che anche su questo specifico "episodio" l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie sia perlomeno discutibile e, pertanto, non può operare il c.d. criterio del riscontro incrociato delle chiamate.

La sentenza fa poi riferimento ad altri episodi che però non assumono alcun significato probante l'appartenenza dell'avv. Romeo alla associazione descritta al capo H2:

Caso Quattrone.

.

.

.

Rapporti Martino.

.....

.....

.....

Vicenda SAR

.....

.....

Rapporti Caruso

.....

.....

La conclusione che si può trarre è che gli episodi isolati dal complessivo contesto probatorio non sono sufficienti a dimostrare con certezza il tema dell'appartenenza dell'avv. Romeo all'associazione di cui al capo di imputazione, e che in ogni caso le prove fornite dall'accusa sono insufficienti, contraddittorie o confliggenti con il quadro probatorio complessivo, nel quale da un lato si pongono le chiamate in reità (sovente de relato) dei collaboranti di giustizia, e dall'altro le risultanze oggettive delle indagini e delle prove acquisite mediante i testi esaminati nel dibattimento. In una situazione siffatta, non può considerarsi raggiunta la prova tranquillizzante della responsabilità dell'imputato, per cui l'avv. Paolo Romeo deve essere prosciolto dall'accusa.